

## DIRETTIVA 98/65/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1998

che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisuose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisuose<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 94/44/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che allo stato attuale del progresso tecnico è ora necessario adeguare i contenuti delle norme armonizzate di cui all'allegato A della direttiva 82/130/CEE;

considerando che allo stato attuale della standardizzazione dei tipi di protezione in parola, è necessario provvedere alle prime e seconde edizioni delle norme standard relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfere esplosive da impiegarsi in parallelo;

considerando che i certificati rilasciati sulla base delle norme della prima edizione elencate nell'allegato A della direttiva 82/130/CEE modificata, sono denominati «certificati della generazione D» e i certificati rilasciati sulla base delle norme standard della seconda edizione elencati all'allegato I di detta direttiva sono denominati «certificati della generazione E»; che i «certificati della generazione D» e i «certificati della generazione E» vanno usati in parallelo;

considerando che la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive<sup>(3)</sup> stabilisce che la direttiva 82/130/CEE sia abrogata a partire dal 1° luglio 2003;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato ristretto dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 82/130/CEE viene modificata come segue:

- 1) Nella prima frase dell'allegato A il riferimento alla «tabella in appresso» è sostituito da «tabelle in appresso».
- 2) L'allegato I della presente direttiva va aggiunto all'allegato A.
- 3) L'allegato II della presente direttiva va aggiunto all'allegato B.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno già adottati o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1998.

*Per la Commissione*

Pádraig FLYNN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10.<sup>(2)</sup> GU L 248 del 23. 9. 1994, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 1.